



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 giugno 2010:

LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118

LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA

TITOLO I (PRINCIPI GENERALI)

Art.1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina i requisiti per l'ingresso degli stranieri nel territorio della Repubblica di San Marino, i criteri e le modalità di concessione ai medesimi dei permessi di soggiorno e della residenza, le procedure di controllo e le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme in materia di permanenza degli stranieri in Repubblica.

Art.2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) straniero: la persona fisica che non sia cittadina sammarinese;
 - b) spazio Schengen: il territorio degli Stati aderenti all'Accordo di Schengen, stipulato in data 14 giugno 1985, come successivamente integrato dalla Convenzione di applicazione in data 19 giugno 1990;
 - c) lavoratore transfrontaliero: lavoratore straniero dipendente, occupato in territorio, non in possesso di residenza o di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, residente o domiciliato o soggiornante nella Repubblica Italiana ove fa ritorno ogni giorno;

- d) lavoratore migrante: lo straniero che per esigenze lavorative emigri temporaneamente o definitivamente nella Repubblica di San Marino dal Paese di origine;
- e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 6 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e successive integrazioni e modificazioni;
- f) Stato di appartenenza: Stato estero di cui lo straniero è cittadino o in cui è regolarmente residente o soggiornante;
- g) Stato di provenienza: Stato dal quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica;
- h) residenza anagrafica: la residenza in Repubblica risultante dai registri dell'anagrafe;
- i) residenza effettiva: la residenza effettiva in Repubblica, attestata dalla Gendarmeria;
- l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica, attestata dalla Gendarmeria.

Art.3

(Diritti e doveri dello straniero)

1. La Repubblica di San Marino riconosce allo straniero comunque presente in territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino sammarinese relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
3. Lo straniero presente in Repubblica ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino, purché non sussistano motivate e gravi ragioni ostative inerenti all'amministrazione della giustizia, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
4. Lo straniero presente in territorio è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalla legge.

Art.4

(Comunicazione dei provvedimenti riguardanti lo straniero)

1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola o russa, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

TITOLO II (INGRESSO E PERMANENZA IN REPUBBLICA)

Art.5

(Ingresso in Repubblica)

1. L'ingresso e la permanenza in territorio sono consentiti allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente.
2. Ai fini dell'ingresso e della permanenza in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno.

3. Non può fare ingresso in Repubblica lo straniero espulso o allontanato dal territorio, salvo che abbia ottenuto dal Congresso di Stato la necessaria autorizzazione al rientro, e quello segnalato dalle competenti autorità di altri Stati per gravi motivi di sicurezza, ordine pubblico e tutela delle relazioni internazionali.

Art.6

(Permanenza in Repubblica)

1. La permanenza in territorio dello straniero per periodi di tempo superiori a venti giorni è subordinata alla titolarità di permesso di soggiorno o di residenza.

2. Lo straniero che intenda permanere in territorio per un periodo superiore a quello indicato al comma precedente è tenuto, entro il suddetto termine, a presentarsi alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per avanzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

3. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici e dattiloscopici.

Art.7

(Tipologie dei permessi di soggiorno)

1. I permessi di soggiorno si distinguono in:

- a) turistici;
- b) speciali;
- c) per motivi di lavoro;
- d) ordinari;
- e) straordinari.

2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b), e c) del comma precedente sono adottati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. I provvedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 1, lettere d) ed e) sono adottati dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

4. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno, è consegnata allo straniero una comunicazione scritta in italiano ovvero, in caso di mancata comprensione di tale lingua, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo o russo, con preferenza per quella indicata dall'interessato. In tale comunicazione sono enunciati i diritti ed i doveri dello straniero nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in materia di ingresso e soggiorno in Repubblica.

Art.8

(Permesso di soggiorno turistico)

1. Il permesso di soggiorno turistico è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per ragioni di turismo e di visita.

2. Il permesso ha validità non superiore a 90 giorni ogni sei mesi.

3. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno turistico non può svolgere attività lavorativa e non ha diritto all'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato.

4. Lo straniero che intenda soggiornare in territorio per motivi di turismo e di visita per un periodo di tempo superiore a 20 giorni è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, nonché per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, avente una copertura minima da indicarsi nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

5. Qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno turistico sia colto dalla Gendarmeria o dai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro a svolgere una attività lavorativa, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri procede alla immediata revoca del permesso e all'allontanamento dal territorio, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art.9

(Permesso di soggiorno speciale)

1. Il permesso di soggiorno speciale è rilasciato allo straniero che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino per le seguenti ragioni:

- a) istruzione;
- b) sport;
- c) cura, assistenza, riabilitazione e riposo;
- d) culto.

2. Il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione è rilasciato allo straniero che frequenti effettivamente la scuola secondaria superiore e corsi universitari per la durata del periodo del corso di studio e, in ogni caso, per non più di un anno.

3. Nel caso di frequenza di corsi universitari di durata pluriennale, il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione può essere rinnovato alla scadenza, a condizione che lo straniero abbia sostenuto almeno un terzo degli esami previsti nel piano di studi per l'anno accademico precedente.

4. Il permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi è rilasciato ad atleti di interesse nazionale, tecnici o allenatori stranieri, che svolgano attività presso società sportive affiliate al CONS, per la durata massima di undici mesi all'anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato. Agli atleti professionisti che svolgano attività agonistica alle dipendenze di società sportive sammarinesi, in possesso di nulla-osta al lavoro o di contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del Lavoro e registrato, può essere rilasciato permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi per la durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato.

5. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione o di sport non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere tale permesso è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità ed a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

6. Il permesso di soggiorno per cura, assistenza, riabilitazione e riposo è rilasciato allo straniero e ad eventuale accompagnatore familiare che intenda usufruire, interamente a proprie spese, di assistenza, cura, riabilitazione o riposo presso l'Ospedale di Stato o presso altre strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-riabilitative, socio-assistenziali pubbliche o private sammarinesi per la durata di tutto il periodo di degenza o permanenza presso la struttura.

7. Qualora lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per motivi di studio o per motivi di assistenza, cura, riabilitazione o riposo sia colto dalla Gendarmeria o dai funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro a svolgere una attività lavorativa, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri procede alla immediata revoca del permesso e all'allontanamento dal territorio.

8. Il permesso di soggiorno e la residenza ai Ministri del Culto cattolico sono regolati dall'accordo con la Santa Sede, ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n. 47.

9. Per i culti diversi da quello cattolico, in deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, il permesso di soggiorno e la residenza sono concessi dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta motivata del Congresso di Stato e previo parere motivato e obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

Art.10

(Permesso di soggiorno per motivi di lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato allo straniero al quale sia stato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro permesso di lavoro nei numeri ed alle condizioni previste dalla legge.
2. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere:
 - a) stagionale con validità massima di 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
 - b) temporaneo con validità massima di 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;
 - c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 11 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente.
3. Il permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative del settore turistico, alberghiero, commerciale e agricolo, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19, ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinate legate ad esigenze di carattere stagionale.
4. Il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro può essere rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie lavorative non indicate nel precedente comma e individuate nel decreto delegato di cui all'articolo 19 ed al quale, su specifica domanda del datore di lavoro, sia stato concesso nulla-osta lavorativo per adempiere a compiti e mansioni determinate per un periodo limitato e definito.
5. Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, di:
 - a) prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni economiche temporanee;
 - c) prestazioni economiche vitalizie;
 - d) corresponsione degli assegni di cui al Decreto 26 aprile 1976 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni per i familiari a carico in possesso di permesso di soggiorno ordinario.
6. Ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, lo straniero deve produrre alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri in copia conforme la dichiarazione del datore di lavoro di cui all'articolo 12 ed il nulla osta lavorativo.
7. Il lavoratore migrante stagionale o temporaneo è tenuto al rispetto delle condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed a rientrare nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo. In tal caso ha diritto di precedenza per il rientro in Repubblica nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale o temporaneo rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in territorio per motivi di lavoro.
8. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può essere rilasciato a lavoratore transfrontaliero.

Art.11

(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)

1. Il membro dell'equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103, dovrà essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, previa concessione del nulla-osta al lavoro rilasciato dall'Ufficio del Lavoro.
2. Il permesso di soggiorno speciale per marittimi, della durata massima di 11 mesi all'anno, potrà essere rinnovato ma non potrà in alcun modo eccedere la durata del contratto di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è valido solo per lo svolgimento dell'attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di permessi.
4. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo potrà essere richiesto dall'armatore ovvero dal marittimo.
5. La Gendarmeria avrà cura di accertare che il personale di equipaggio del natante per il quale si chiede il rilascio di permesso di soggiorno di cui al presente articolo sia proporzionato alle dimensioni del natante.

Art.12

(Nulla osta al lavoro per lavoratori migranti subordinati)

1. Ai fini del rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore subordinato migrante, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di avviamento al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Ufficio del Lavoro dichiarazione contenente:
 - a) garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore;
 - b) informazioni relative alle mansioni cui sarà adibito il lavoratore straniero ed impegno da parte del datore di lavoro di comunicare ogni variazione concernente il rapporto lavorativo, comunque nell'ambito delle tipologie lavorative di cui all'articolo 19;
 - c) garanzia da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di appartenenza del lavoratore.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata su appositi moduli disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio del Lavoro e dovrà essere resa personalmente dall'interessato alla presenza di un funzionario del suddetto Ufficio.
3. Il rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore migrante avviene da parte dei competenti Organi ed Uffici pubblici nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato di cui all'articolo 19.
4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di transito in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.

Art.13

(Permesso di soggiorno ordinario)

1. Il permesso di soggiorno ordinario può essere concesso allo straniero per esigenze di ricongiungimento familiare e la durata è legata alla durata della residenza del primo soggetto della famiglia a favore del quale è stata rilasciata.
2. Lo straniero residente o in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di permesso di soggiorno continuativo per motivi di lavoro, può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i seguenti familiari:
 - a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
 - b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
 - c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, a causa di disabilità e per motivi di studio.
3. Il permesso di soggiorno ordinario può inoltre essere rilasciato a persona convivente *more uxorio* con cittadino o straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi. Gli interessati non devono essere coniugati

ovvero, in caso di coniugio, devono aver ottenuto la separazione giudiziale. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta anche dal convivente *more uxorio* residente in Repubblica.

4. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
 - a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
 - b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito minimo sarà indicato annualmente nel decreto delegato di cui all'articolo 19.
5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
7. Il permesso di soggiorno ordinario rilasciato allo straniero rientrante nelle categorie di cui ai superiori commi 2, lettere a), b) e c) e 3 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.
8. Qualora gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno ordinario non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, essi sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa valida nel territorio della Repubblica con le caratteristiche che saranno determinate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.

Art.14

(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)

1. Il permesso di soggiorno straordinario può essere concesso allo straniero in caso di particolari esigenze umanitarie di protezione sociale. Il permesso di soggiorno straordinario rilasciato per tali esigenze dà diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie e di prestazioni economiche temporanee da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dà la possibilità di lavorare in Repubblica.
2. Il permesso di soggiorno straordinario è temporaneo e può essere rinnovato annualmente fino al permanere delle esigenze di protezione sociale.

Art.15

(Permesso per convivenza, parentale o per minori)

1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso:
 - a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere *more uxorio*;
 - b) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica.
2. Il richiedente il permesso è tenuto:
 - a) a dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato al nucleo che si intende costituire;
 - b) a dimostrare la disponibilità di un reddito annuo adeguato al sostentamento del nucleo che si intende costituire ovvero, nell'ipotesi di permesso parentale, di un reddito del genitore adeguato al proprio sostentamento;
 - c) qualora gli interessati al permesso di cui al presente articolo non siano coperti per il rischio malattia, infortunio e maternità, a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura di tali rischi, avente le caratteristiche che saranno indicate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.
3. Il permesso per convivenza e parentale è concesso dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per eguale periodo.

4. La perdita della qualifica di convivente *more uxorio* comporta la revoca immediata del permesso per convivenza e l'allontanamento dal territorio.
5. Il permesso per convivenza dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i frontalieri, previo nulla-osta della Commissione di collocamento.
6. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere permessi parentali in assenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo con provvedimento motivato, in presenza di gravi condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel nucleo familiare e purché sussistano le condizioni di cui al superiore comma 2.
7. Gli stranieri coniugati o conviventi *more uxorio*, entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore del figlio minore nato dalla loro unione. La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno dei genitori. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.

Art.16 (Residenza)

1. La residenza è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile:
 - a) al coniuge di sammarinese residente, in forza del matrimonio;
 - b) al figlio di cittadina sammarinese ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n. 114, come modificata dalla Legge 17 giugno 2004 n. 84.

Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso.

2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione concede la residenza, previa verifica dei requisiti per ottenerla, allo straniero che viva in maniera stabile ed effettiva in Repubblica in favore del quale sia stato rilasciato permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell'articolo 13, decorso il periodo di cinque anni continuativi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno. Con provvedimento motivato la Commissione può negare la concessione della residenza.

3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che:

- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
- b) rivestano incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali, di acquisto di opifici industriali, di presentazione di business plan ovvero investano capitali nella ricerca o in settori di particolare interesse per la Repubblica.

La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste ai commi 1 e 2 dell'articolo seguente.

La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.

4. La residenza è concessa:

- a) a tempo indeterminato nei casi di cui al comma 1 del presente articolo. La stessa tuttavia è revocata qualora l'interessato abbia cessato di dimorare abitualmente in territorio da oltre sei mesi ovvero, nel caso del coniuge, nelle circostanze di cui al comma 6 del successivo articolo;
 - b) per il periodo di durata dell'attività professionale e lavorativa in Repubblica nei casi previsti al comma 3 del presente articolo, salvo deroghe per permanenze eccedenti tale periodo che potranno essere accordate dalla Commissione con provvedimento motivato.
5. Le procedure, l'ulteriore documentazione che il richiedente è tenuto a produrre ai fini dell'ottenimento della residenza e gli oneri di informazione a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al superiore comma 3, lettere a) e b) sono stabiliti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36.
6. L'Ufficiale di Stato Civile procede direttamente all'iscrizione per nascita nel Registro della popolazione residente:
- a) qualora un solo genitore richiedente sia cittadino sammarinese residente;
 - b) quando entrambi i genitori stranieri siano residenti sul territorio, o sia residente la sola madre;
 - c) quando il padre straniero è residente e la madre è titolare di permesso di soggiorno.

Art.17

(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno e della residenza)

1. Il permesso di soggiorno non è concesso in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.
2. Il permesso di soggiorno non è concesso né rinnovato nei seguenti casi:
 - a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno;
 - b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica;
 - d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33;
 - e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell'interessato;
 - f) essere in presenza di condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.
3. Il permesso di soggiorno non è inoltre rinnovato qualora sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica.
4. La revoca del permesso di soggiorno è disposta nei seguenti casi:
 - a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;
 - b) si verificano le condizioni ostative previste al comma precedente, lettere a), b) e f);
 - c) l'interessato sia destinatario della misura dell'espulsione dal territorio della Repubblica;
 - d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso;
 - e) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;
 - f) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa.
5. La residenza è revocata dall'Ufficiale di Stato Civile qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi ovvero qualora le competenti autorità ovvero l'interessato

ovvero il datore di lavoro segnalino il mutamento di residenza ovvero la cessazione dell'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ex-articolo 16, comma 3 della presente legge.

6. Nel caso di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 16, la residenza è immediatamente revocata in caso di separazione legale o di fatto qualora al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole.

7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi almeno 180 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo. Nel frattempo è tenuto a lasciare il territorio della Repubblica.

Art.18

(Disposizioni particolari per la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro)

1. La perdita del lavoro da parte dello straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro non comporta l'immediata revoca del permesso di soggiorno, salvo in caso di dimissioni.

2. La revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è, tuttavia, disposta nei seguenti casi:

a) nel caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale qualora, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo in relazione al quale era stato concesso il permesso di soggiorno, lo straniero non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa ex-articolo 19. A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di tre mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro;

b) nel caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro temporaneo qualora entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo in relazione al quale era stato concesso il permesso di soggiorno lo straniero non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa ex articolo 19. A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di tre mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro.

3. Ferma restando l'osservanza delle quote previste dal decreto delegato di cui al successivo articolo, gli iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 2 hanno precedenza, ai fini dell'avvio al lavoro, rispetto a lavoratori migranti ai quali non sia mai stato in precedenza rilasciato permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica.

4. Il Regolamento di cui all'articolo 36 disciplinerà gli aspetti relativi alla copertura sanitaria nel periodo in cui il titolare di permesso di soggiorno non esercita attività lavorativa.

Art.19

(Decreti delegati per la regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Congresso di Stato adotta decreto delegato nel quale viene fissato il numero massimo di permessi di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, che potranno essere rilasciati a stranieri nell'anno successivo a quello di adozione del decreto.

2. Il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciabili ogni anno in relazione alle singole tipologie di cui all'articolo 10 comma 2 è individuato dal Congresso di Stato sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni Sindacali, previa acquisizione di parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri e dell'Ufficio del Lavoro; a tal fine, l'Ufficio del Lavoro fornisce indicazioni, in modo articolato per qualifiche o mansioni,

sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione, sulle offerte di lavoro rimaste inevase per carenza di disponibilità di lavoratori cittadini, residenti o transfrontalieri nonché sul numero e sulle professionalità dei lavoratori migranti eventualmente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 2.

3. Il decreto delegato di cui al presente articolo individua, altresì, i settori lavorativi e le mansioni per l'espletamento delle quali sia ammessa l'assunzione di lavoratori migranti, indicando in maniera specifica in relazione a quali tipologie lavorative siano rilasciabili permessi di soggiorno aventi durata stagionale o temporanea.

4. Il ricorso a lavoratori migranti è consentito solo nel caso in cui risulti impossibile fare ricorso a cittadini o a stranieri residenti o a lavoratori transfrontalieri.

TITOLO III (CONTROLLO SUGLI INGRESSI E SULLA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA)

Art.20 *(Obblighi di denuncia)*

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, i proprietari di immobili o coloro che ne hanno il possesso in base alla legge o ad un contratto che ospitano e danno alloggio, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ad uno straniero sono tenuti a richiederli l'esibizione di un documento di identità in corso di validità ed a fargli declinare i dati anagrafici. Le generalità dello straniero, la durata ed i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, devono essere comunicati alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri o alle singole Brigate della Gendarmeria entro 24 ore dall'arrivo, anche tramite fax o altri strumenti informatici che saranno previsti nel Regolamento di cui all'articolo 36.

2. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, sono, inoltre, tenuti ad annotare in appositi registri cartacei o informatici i dati anagrafici relativi agli ospiti alloggiati ed a esporre, in modo visibile, un cartello nel quale siano indicati gli obblighi gravanti sugli stranieri in relazione alla denuncia della propria presenza ed al soggiorno in Repubblica.

3. Il cartello di cui al comma precedente è distribuito a cura della Gendarmeria-Ufficio Stranieri.

Art.21 *(Soggetti esenti dall'obbligo di denuncia e/o da quello di ottenere il permesso di soggiorno)*

1. Non sussiste l'obbligo di denuncia di cui all'articolo che precede in relazione alla permanenza in Repubblica delle seguenti categorie di stranieri:

- a) rappresentanti diplomatici e consolari accreditati in Repubblica;
- b) rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica;
- c) coniuge e figli a carico dei rappresentanti diplomatici e consolari di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Qualora gli stranieri di cui al comma precedente intendano permanere in territorio per un periodo superiore a 20 giorni, gli stessi sono esenti dall'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno turistico; in tali casi il Dipartimento Affari Esteri, previa segnalazione da parte delle rappresentanze

diplomatiche o consolari interessate, provvede a comunicare gli estremi della permanenza in territorio dei predetti soggetti alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

Art.22

(Identificazione dello straniero)

1. In ogni tempo lo straniero, sebbene munito di regolare permesso di soggiorno o residenza, può essere invitato dalla Gendarmeria a fornire informazioni e chiarimenti sul di lui o di lei conto e sui motivi per i quali si trovi nel territorio della Repubblica nonché, quando vi siano fondate ragioni, sulla disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte, sufficiente al sostentamento proprio ed eventualmente dei famigliari conviventi nel territorio della Repubblica: a tal fine, il permesso di soggiorno o il passaporto o altro documento di identificazione deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria.

2. Qualora vi sia fondato motivo di dubitare della identità personale dello straniero, si osservano le procedure previste dall'articolo 2 della Legge 25 luglio 2003 n. 97.

Art.23

(Uscita e reingresso in territorio)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è tenuto a comunicare preventivamente alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri:

- a) l'intenzione di allontanarsi dal territorio della Repubblica per più di 30 giorni;
- b) il proprio reingresso in Repubblica a seguito di allontanamento superiore a 30 giorni;
- c) l'eventuale variazione del luogo di dimora.

Art.24

(Divieto di ospitare o dare alloggio a straniero privo di permesso di soggiorno)

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, il proprietario di abitazione o colui che ne ha il possesso in base alla legge o ad un contratto, non possono a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ospitare e dare alloggio a straniero per un periodo di tempo superiore a 20 giorni qualora lo straniero non sia possesso di permesso di soggiorno.

Art.25

(Acquisto di immobili siti in territorio da parte di cittadino straniero)

1. L'acquisto di beni immobili siti in territorio sammarinese non è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII (Rubrica XXXIV Libro III degli Statuti) in caso di straniero, discendente in linea retta, ovvero di coniuge straniero di cittadino sammarinese o di straniero residente defunto, che siano divenuti eredi per successione legittima o testamentaria.

Art.26

(Disposizioni relative alla stipula di contratti relativi alla concessione in godimento di immobili a straniero)

1. Il contratto in base al quale lo straniero detiene l'immobile sito in territorio sammarinese destinato ad alloggio deve contenere, a pena di nullità, esplicita menzione della titolarità del permesso di soggiorno in capo allo straniero. Tale documento deve essere allegato, a pena di nullità, al medesimo contratto.

2. L'Ufficio del Registro e delle Ipotecche non procede alla registrazione dei contratti o atti di cui al comma precedente ai quali non sia allegata copia del permesso di soggiorno.

Art.27

(Disposizioni relative ai contratti di fornitura di acqua, energia elettrica, gas)

1. Prima di procedere alla stipula dei contratti di fornitura di acqua, elettricità e gas, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) è tenuta a verificare il possesso da parte del richiedente di un titolo idoneo regolarmente registrato all'Ufficio del Registro e delle Ipotecche relativamente alla disponibilità dell'immobile oggetto della richiesta di attivazione della fornitura.

TITOLO IV (COOPERAZIONE FRA I CORPI DI POLIZIA E FRA GLI UFFICI PUBBLICI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI IMMIGRAZIONE)

Art.28

(Cooperazione tra Corpi di Polizia)

1. I Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca sono tenuti a collaborare ed a coordinarsi a livello tecnico-operativo al fine di assicurare nella maniera più efficace il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di contrastare fenomeni di criminalità legata all'immigrazione clandestina.

Art.29

(Registro degli stranieri presenti in Repubblica)

1. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri tiene costantemente aggiornato l'elenco degli stranieri presenti in Repubblica.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ufficio del Lavoro è tenuto a trasmettere alla Gendarmeria-Ufficio Stranieri:
 - a) i nominativi ed i dati dei lavoratori migranti assunti o dipendenti, a qualsiasi titolo, da datore di lavoro operante in Repubblica;
 - b) copia degli speciali elenchi di cui all'articolo 18, comma 2.
3. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri è, inoltre, tenuta a comunicare all'Ufficio di Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali i provvedimenti di concessione, rinnovo, revoca di permessi di soggiorno ordinari, per motivi di lavoro e straordinari.

Art.30

(Relazione annuale sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze)

1. La Gendarmeria - Ufficio Stranieri predispone annualmente una dettagliata relazione sulla concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze; tale relazione dovrà essere inoltrata al Congresso di Stato entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Congresso di Stato provvede a sottoporre la relazione specificata al comma precedente al Consiglio Grande e Generale nella medesima seduta fissata per la ratifica del decreto delegato di cui all'articolo 19.

TITOLO V (SANZIONI)

Art.31

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 20 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 2.000,00=.
2. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 24 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 2.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 5.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato.
3. Lo straniero che non osservi le disposizioni di cui all'articolo 23 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 750,00= e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 1.500,00=.
4. Il datore di lavoro che, in violazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 1, omette di comunicare all'Ufficio del Lavoro qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00= e per le successive infrazioni con la sanzione di Euro 2.000,00=.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono irrogate dalla Comandante del Corpo della Gendarmeria; quella di cui al precedente comma 4 dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.
6. Tali sanzioni pecuniarie sono aggiornate con decreto delegato e contro le stesse è ammesso ricorso amministrativo ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.32

(Sanzioni penali)

1. Chiunque presenta documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda di permesso di soggiorno o residenza è punito con la prigionia o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado a norma dell'articolo 297 del Codice Penale, oltre al rigetto della domanda o alla revoca del permesso di soggiorno o della residenza.
2. Chiunque contraffaccia o altera un permesso di soggiorno o un documento di residenza, ovvero contraffaccia o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o della residenza è punito con la prigionia di secondo grado. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la pena della prigionia è applicata nel massimo del grado. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale si applica la pena della prigionia e dell'interdizione dai pubblici uffici di terzo grado.
3. Lo straniero che, senza giustificato motivo, non fornisca informazioni o non esibisca documentazione utile ai fini della propria identificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.
4. Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero il cui permesso sia stato revocato o sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.
5. In caso di recidiva reiterata nella violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 il contravventore è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di Euro 10.000,00=.
6. In caso di recidiva reiterata nella violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 il contravventore è punito con la prigionia di primo grado e con la multa di Euro 15.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato. Ai gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17,

18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 si applica, altresì, la pena dell'interdizione dalla professione di primo grado.

7. In caso di recidiva nella violazione di cui al comma 4 del presente articolo, il datore di lavoro è punito con la prigionia e con l'interdizione dalla professione di primo grado e con la multa di euro 10.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.

8. Con la sentenza di condanna dello straniero per misfatto in relazione al quale il Commissario della Legge ritenga di applicare la pena della prigionia o dell'interdizione in misura non superiore ad un anno, la suddetta pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dello straniero dal territorio della Repubblica.

9. Lo straniero espulso dal territorio della Repubblica non può farvi rientro prima che siano decorsi dieci anni dalla comminazione della misura e senza avere ottenuto preventivamente una speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Congresso di Stato su parere obbligatorio della Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

10. Lo straniero che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio o che rientri illegalmente in Repubblica prima del decorso dei dieci anni di cui alla presente legge o senza avere ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso da parte del Congresso di Stato è punito con la prigionia di secondo grado, a norma dell'articolo 365 del Codice Penale.

11. La comminazione della pena di cui al comma precedente non esclude l'esecuzione coattiva della misura dell'espulsione da effettuarsi a seguito dell'espiazione della prigionia.

12. L'esecuzione coattiva della misura dell'espulsione avviene mediante il rinvio, a mezzo della forza pubblica, dello straniero allo Stato di provenienza.

Art.33

(Allontanamento dal territorio di stranieri)

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale o da altre leggi, la Gendarmeria ha facoltà di ordinare allo straniero privo di valido titolo per soggiornare o risiedere in Repubblica di lasciare immediatamente o entro congruo termine il territorio della Repubblica e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione quando lo straniero:

- a) soggiorna in Repubblica sottraendosi ai controlli;
- b) si è trattenuto in Repubblica senza aver richiesto il permesso di soggiorno o la residenza nel termine prescritto, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato, annullato o non rinnovato;
- c) è dedito a traffici delittuosi ovvero viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

2. Il verbale relativo al provvedimento di allontanamento è trasmesso entro quarantotto ore al Commissario della Legge il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive novantasei ore. Lo straniero ha diritto di restare in Repubblica fino alla convalida del provvedimento.

3. I provvedimenti di allontanamento dal territorio devono essere notificati allo straniero destinatario degli stessi. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, essi saranno tradotti nella lingua scelta dall'interessato fra inglese, francese, spagnolo o russo.

4. Avverso i provvedimenti di allontanamento dal territorio, adottati ai sensi del presente articolo, lo straniero può proporre ricorso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro notificazione al Giudice Amministrativo di Appello nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68. Il gravame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. Lo straniero che non ottemperi all'ordine o lo eluda o rientri illegalmente in territorio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto di secondo grado ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, fatto salvo l'immediato allontanamento coattivo dal territorio sammarinese.

6. In caso di recidiva nella violazione di cui al comma precedente si applica la pena della prigionia di secondo grado.

7. L'allontanamento coattivo dello straniero dal territorio della Repubblica avviene mediante consegna dello stesso, a mezzo della Gendarmeria, allo Stato di provenienza e/o di appartenenza.

8. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l'autorità di polizia, prima di eseguire l'allontanamento, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali; in tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

9. Ottenuto il nulla osta, l'autorità di polizia provvede all'allontanamento con le modalità di cui al precedente comma 7.

10. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ovvero amministrativo allontanato dal territorio della Repubblica è autorizzato a rientrarvi, al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Stranieri previa deliberazione in tal senso dell'autorità giudiziaria, opportunamente richiesta dall'interessato o dal suo difensore.

Art.34

(Disposizioni contro l'immigrazione clandestina e il traffico di migranti)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l'ingresso illegale di una o più persone nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

La stessa pena si applica a chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l'ingresso illegale di una o più persone in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza.

2. Le pene di cui al comma precedente sono aumentate di un grado:

- a) se, per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- b) se, per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c) se il fatto è commesso utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3. Se i fatti di cui al comma 1 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite, la pena della prigionia è aumentata di due gradi e si applica la multa di terzo grado.

4. Per i misfatti previsti ai commi precedenti il giudice può applicare la pena di grado inferiore nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto, favorisce con mezzi illegali la permanenza dello straniero nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere il reato di traffico di migranti o di consentirne ad altri la commissione, contraffà o altera un documento di viaggio o di identità ovvero acquista, riceve, detiene, cede o utilizza un documento di viaggio o di identità contraffatto o alterato è punito con la prigionia di terzo grado.

7. Nei casi previsti ai commi che precedono è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle somme sopra indicate.

Le cose confiscate o le somme ad esse equivalenti sono devolute all'Erario, se del caso, distrutte.

8. E' soggetto alla legge sammarinese il cittadino che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti nel presente articolo.

La legge sammarinese si applica altresì allo straniero che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti al presente articolo, se presente nel territorio dello Stato e qualora non sia possibile l'extradizione in base alla legge sammarinese, ai trattati o alle convenzioni internazionali.

Non si procede nei confronti del cittadino o dello straniero qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) che sia stato giudicato ed assolto all'estero;
- 2) che, condannato all'estero, abbia eseguito interamente la pena inflitta con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella prevista dalla presente legge;
- 3) che, condannato all'estero, abbia eseguito una parte della pena inflitta con la sentenza di condanna, qualora la parte di pena eseguita non sia inferiore alla pena minima prevista dalla presente legge.

9. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, le forze di polizia possono procedere al controllo ed all'ispezione dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi per ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.35

(Permesso di soggiorno speciale diplomatico e permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico)

1. Allo straniero al servizio di una missione diplomatica accreditata e con sede sul territorio della Repubblica, con qualifica di rappresentante diplomatico, dipendente amministrativo e tecnico, personale di servizio della missione, è rilasciato un permesso di soggiorno speciale diplomatico.

2. Al coniuge ed ai figli a carico e conviventi, del rappresentante diplomatico o dipendente amministrativo e tecnico di una missione presente in territorio è rilasciato un permesso di soggiorno speciale diplomatico con scadenza alla stessa data del permesso di soggiorno speciale diplomatico del rappresentante diplomatico o del dipendente amministrativo e tecnico cui attiene.

3. Gli arrivi e le partenze dei dipendenti delle missioni diplomatiche, dei loro coniugi e figli nonché gli eventuali cambiamenti intercorsi nei nuclei familiari devono essere tempestivamente comunicati per le vie diplomatiche al Dipartimento Affari Esteri, che ne darà informazione al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

4. Il permesso di soggiorno speciale diplomatico è revocato quando la missione accreditata notifica al Dipartimento Affari Esteri, per le vie diplomatiche, la cessazione dell'incarico del personale al suo servizio; il Dipartimento Affari Esteri provvede a darne immediata comunicazione al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri e agli altri Uffici interessati.

5. Allo straniero al servizio, in qualità di personale domestico privato, di rappresentante diplomatico o di dipendente amministrativo di una missione diplomatica accreditata e presente in Repubblica è rilasciato un permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico, la cui durata

non può superare quella del permesso speciale diplomatico del rappresentante diplomatico o dipendente amministrativo di riferimento.

6. La concessione del permesso di soggiorno speciale diplomatico, così come del permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico del personale domestico privato, indipendentemente dal periodo di titolarità dello stesso, non produce effetti ai fini di una eventuale richiesta di concessione della residenza e non attribuisce alcun diritto all'ottenimento della cittadinanza.

TITOLO VII (NORME TRANSITORIE E FINALI)

Art.36

(Regolamento di attuazione)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di residenza e dei relativi allegati, l'istituzione degli speciali elenchi di cui all'articolo 18, le procedure per la predisposizione dei decreti delegati di cui all'articolo 19 nonché ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione ed attuazione della presente legge.

2. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto che si rendesse necessario per integrare le disposizioni della stessa.

Art.37

(Accordi internazionali e disposizioni di raccordo con la vigente normativa)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Accordi internazionali ratificati dalla Repubblica.

2. Il rilascio della cittadinanza per naturalizzazione di cui alle Leggi 30 novembre 2000 n. 114 e n. 115 e successive integrazioni e modifiche avviene in favore degli stranieri in possesso di residenza anagrafica ed effettiva per il periodo indicato nelle predette leggi ovvero di permesso di soggiorno successivamente trasformato in residenza anagrafica ed effettiva sempre per il periodo indicato nelle predette leggi.

Art.38

(Verifica dei requisiti e conversione del titolo di soggiorno)

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 36, tutti gli stranieri soggiornanti a qualsiasi titolo in Repubblica dovranno presentarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri per la verifica dei requisiti e la conversione dei titoli di soggiorno secondo le norme dettate dalla presente legge.

2. La mancata presentazione presso il Comando della Gendarmeria - Ufficio Stranieri da parte dello straniero soggiornante entro i termini indicati al comma precedente sarà interpretata, salvi documentati casi di forza maggiore, come intenzione di interrompere il soggiorno in Repubblica.

Art.39

(Disposizioni transitorie)

1. I titolari di permesso di soggiorno ordinario e speciale continuativo che può essere convertito in residenza, decorso il termine dei cinque anni ai sensi della legislazione precedentemente in vigore sono assoggettati, ai fini dell'ottenimento della residenza, alle

disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2 della presente legge dal momento dell'entrata in vigore della stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, la perdita del lavoro in capo al titolare del permesso di soggiorno speciale continuativo per motivi di lavoro disciplinato dalla legislazione precedentemente in vigore comporta revoca di tale permesso qualora l'interessato non trovi una nuova occupazione della medesima tipologia lavorativa entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in relazione al quale era stato concesso il permesso.

A tal fine il lavoratore migrante divenuto disoccupato è iscritto per la durata massima di sei mesi in uno speciale elenco da istituirsi presso l'Ufficio del Lavoro.

Decorso inutilmente tale termine è altresì revocato il permesso di soggiorno ordinario rilasciato ai familiari e/o al convivente del lavoratore disoccupato.

Qualora i familiari frequentino un regolare corso di studio in Repubblica la scadenza del loro permesso di soggiorno e la scadenza del permesso di soggiorno speciale continuativo dello straniero che aveva richiesto il ricongiungimento familiare sono prorogate sino al termine dell'anno scolastico o accademico.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente.

Art.40 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati la Legge 4 settembre 1997 n. 95, la Legge 24 febbraio 2000 n. 22, gli articoli 4 e 5 della Legge 13 aprile 1976 n. 9 e l'articolo 83 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

2. Le disposizioni di cui al Decreto 7 ottobre 1997 n. 111 non espressamente derogate restano in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, sino all'adozione da parte del Congresso di Stato del decreto delegato di cui all'articolo 36.

3. E' abrogato l'articolo 37 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103.

4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art.41 (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta